

N. 643/12 V.G.  
N. 289/12 CRON.  
N. \_\_\_\_\_ REP.

**██████████ CORTE DI APPELLO DI LECCE**

La Corte – sezione promiscua- riunita in camera di consiglio  
e composta da :

**Dott. Rosa Casaburi** Presidente rel

**Dott. Fausta Palazzo** Consigliere

**Dott. Maurizio Petrelli** Consigliere

Sul reclamo ex art 708 comma 4 c.p.c proposto da ██████████

██████████ rappresentata e difesa dall'avv. ██████████

██████████ giusta mandato a margine del ricorso :

**RECLAMANTE**

**CONTRO**

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avv.

██████████ giusto mandato a margine del ricorso;

**RESISTENTE**

**In fatto**

Con ricorso depositato il 12/10/2011 ██████████

chiedeva che venisse pronunciata la separazione giudiziale  
tra essa stessa ed il marito ██████████ con  
addebito a quest'ultimo .

All'udienza fissata per il tentativo di conciliazione il  
Presidente Delegato regolava provvisoriamente i rapporti tra  
i coniugi autorizzandoli a vivere separatamente .

Lo stesso Presidente disponeva che il figlio minore [REDACTED] restasse affidato ad entrambi i genitori con la collocazione presso la madre alla quale era assegnata la casa coniugale .

Il ripetuto Presidente regolava il diritto di visita del padre e poneva a suo carico il pagamento di €. 200,00 solo in favore del figlio minore : nulla attribuiva alla moglie impossidente e priva di reddito.

Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo [REDACTED]

Ha resistito il reclamato

Il P.G ha concluso come in atti .

All'udienza odierna venivano sentite le parti e la causa era riservata per la decisione .

#### Motivi della decisione .

Con il reclamo proposto sostiene la [REDACTED] che il Presidente delegato aveva errato a ritenere il marito cassa integrato e ad aver posto a suo carico il pagamento di un assegno di €. 200,00 soltanto in favore del figlio senza tenere in conto che essa istante non aveva alcun reddito.

La stessa [REDACTED] censura il provvedimento anche con riferimento all'affidamento congiunto del piccolo [REDACTED] ( ed alla regolamentazione del diritto di visita del padre ) che avendo due anni era particolarmente legato alla casa ed alla madre.

In merito si osserva quanto appresso.

Com'è noto il reclamo introdotto con la riforma dell'art. 708 comma 4 c.p.c integra uno strumento di controllo che deve tenere conto della natura sommaria delle decisioni presidenziali adottate sulla base delle primissime allegazioni delle parti nonché del fatto che tali decisioni possono essere oggetto di modifica e revoca da parte del g.i nel corso della istruzione della causa di separazione ,all'esito dell'acquisizione di materiale probatorio che consenta scelte e decisioni definitive .

Con la ~~conseguenza~~ che il controllo in sede di reclamo deve essere necessariamente condotto allo stato degli atti ed evidenziare principalmente quegli eventuali aspetti della decisione adottata dal Presidente del Tribunale che si rivelino ictu oculi errati perchè ad esempio manifestamente in contrasto con la realtà dei fatti come risultanti dalla rappresentazione delle parti o dalla documentazione allegata.

Orbene le risultanze acquisite in sede di decisione presidenziale non giustificano appieno le statuizioni assunte con il provvedimento impugnato .

Ferme restando le statuizione in ordine all'affidamento condiviso ed all'assegnazione della casa coniugale nonché al diritto di visita ed alla sua regolamentazione ovvero alle spese straordinarie , per le quali una decisione più compiuta potrà prendersi all'esito di una corretta

istruttoria resta il fatto che la decisione reclamata va integrata : ciò mancando qualsiasi deliberazione di ordine economico in favore della moglie priva di qualsiasi reddito e nella necessità di accudire un bimbo di due anni e quindi di non potere sfruttare appieno le sue potenzialità lavorative.

Ne consegue per l'effetto la statuizione di un assegno, in favore della reclamante, di €.200,00 mensili da aggiungersi alle duecento già statuite per il minore venendo così il reclamato a dover versare contestualmente la somma di €. 400,00 in totale : il rapporto di lavoro del ████████ è cessato il 30/9/2011 sicchè costui ( per come si legge nella raccomandata 13/9/2011 in atti ) certamente ha percepito il T.F.R che ben può utilizzare per provvedere provvisoriamente al mantenimento del coniuge e del figlio.

Va da sè che nella specie s'impongono indagini più approfondite ed una corretta istruttoria : indagini ed istruttoria che andranno disposti dal Giudice all'uopo preposto il quale all'esito , ove necessario, potrà a ragion veduta , predisporre tutte le modifiche necessarie .

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo , vanno poste a carico del reclamato per la metà attesa la parziale soccombenza.

P.Q.M

La Corte in accoglimento per quanto di ragione del reclamo proposto da [REDACTED] e ad integrazione del provvedimento reclamato, , pone a carico di [REDACTED] [REDACTED] l'obbligo di versare alla moglie a titolo di assegno provvisorio di mantenimento, la somma di €. 200,00 mensili rivalutabili secondo indici istat somma da pagarsi in uno all'ulteriore somma di €. 200,00 già stabilita in favore del figlio [REDACTED] . Condanna il reclamato al pagamento della metà delle spese processuali che liquida per l'intero in complessive €. 1650,00 di cui €.150,00 per spese, € 700,00 per diritti ed € 800,00 per onorari oltre accessori di legge . Dichiara compensata l'altra metà  
Lecce 18/7/2012

Il Presidente rel



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
M. Grazia Ferragamo



Depositato in Cancelleria

19 LUG. 2012<sup>1</sup>

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
M. Grazia Ferragamo

